

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

EUROPEAN

NEWSLETTER / OTTOBRE 2018

🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
t [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

COMUNICATO STAMPA

1.1	3
Comunicato Stampa del Consiglio UE del 2 ottobre 2018 - <i>Taxation: Liechtenstein and Peru meet commitments, Palau removed from list of uncooperative jurisdictions</i>	

CORTE DI GIUSTIZIA

2.1	4
Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Nozione di soggetto passivo – Società <i>holding</i> – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Spese per prestazioni di servizi di consulenza sostenute ai fini dell’acquisizione di azioni di un’altra società – Intento della società acquirente di fornire servizi di gestione alla società obiettivo – Mancata fornitura di tali servizi – Diritto a detrazione dell’IVA gravante sulle prestazioni assunte. Sentenza del 17 ottobre 2018, Causa C-249/17, <i>Ryanair Ltd vs The Revenue Commissioners</i>	
2.2	6
Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 168 e 173 – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Operazioni di locazione con opzione d’acquisto di veicoli – Beni e servizi utilizzati sia per operazioni imponibili sia per operazioni esenti – Nascita e portata del diritto a detrazione – Prorata di detrazione. Sentenza del 18 ottobre 2018, Causa C-153/17, <i>Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs vs Volkswagen Financial Services (UK) Ltd</i>	

COMUNICATO STAMPA

1.1

Comunicato Stampa del Consiglio UE del 2 ottobre 2018 - *Taxation: Liechtenstein and Peru meet commitments, Palau removed from list of uncooperative jurisdictions*

Il 2 ottobre 2018 il Consiglio UE ha reso noto che il *Liechtenstein* e il *Perù* si sono conformati a tutti i loro impegni in materia di cooperazione fiscale: nello specifico, tali Paesi hanno completato le riforme necessarie per soddisfare tutti i principi della “*buona governance fiscale*” individuati a livello di UE e menzionati nelle Conclusioni adottate dal Consiglio nel dicembre 2017. Di conseguenza, il *Liechtenstein* e il *Perù* saranno rimossi dall’Allegato II delle sopra citate Conclusioni.

Inoltre, “*Palau ha sottoscritto impegni a un livello politico elevato per rimediare alle preoccupazioni dell’UE, impegni che sono stati valutati dagli esperti dell’UE. Di conseguenza Palau è stata spostata dall’allegato I delle conclusioni all’allegato II, in cui sono elencate le giurisdizioni che hanno intrapreso impegni sufficienti per riformare le rispettive politiche fiscali*”. L’attuazione di detti impegni sarà monitorata dal c.d. Gruppo di lavoro “*Codice di condotta*”.

Ad oggi, sei giurisdizioni continuano a figurare nella lista delle giurisdizioni non cooperative, ossia: *Samoa americane, Guam, Namibia, Samoa, Trinidad e Tobago* e Isole Vergini degli Stati Uniti.

Anche se la lista è riveduta almeno una volta l’anno, il Gruppo “*Codice di condotta*” può raccomandarne un aggiornamento in qualsiasi momento.

Sul tema, si rinvia anche alla seguente documentazione:

- Nota del settembre 2018 sulle modifiche alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative;
- Pagina *web* del Consiglio sul Gruppo “*Codice di condotta*”;
- Conclusioni del Consiglio del dicembre 2017 sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative.

CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1

Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Nozione di soggetto passivo – Società *holding* – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Spese per prestazioni di servizi di consulenza sostenute ai fini dell'acquisizione di azioni di un'altra società – Intento della società acquirente di fornire servizi di gestione alla società obiettivo – Mancata fornitura di tali servizi – Diritto a detrazione dell'IVA gravante sulle prestazioni assunte. Sentenza del 17 ottobre 2018, Causa C-249/17, *Ryanair Ltd vs The Revenue Commissioners*

Gli articoli 4 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che conferiscono a una società, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che intenda acquistare la totalità delle azioni di un'altra società, al fine di esercitare un'attività economica consistente nel fornire a quest'ultima prestazioni di servizi di gestione assoggettate all'imposta sul valore aggiunto (IVA), il diritto di detrarre integralmente l'IVA assolta a monte relativa alle spese inerenti a prestazioni di servizi di consulenza sostenute nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto, quand'anche risulti che tale attività economica non è stata realizzata, purché tali spese siano motivate esclusivamente dall'attività economica prevista.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell'ambito di una controversia tra *Ryanair Ltd* e i *Revenue Commissioners* (Amministrazione Tributaria Irlanda) relativamente al rifiuto da parte dell'Amministrazione irlandese di concedere alla *Ryanair* la detrazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto assolta a monte relativa a prestazioni di servizi di consulenza di cui si è avvalsa nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto (OPA) di un'altra società.

Nel caso di specie, *Ryanair* ha lanciato un'OPA sulla totalità delle azioni di un'altra compagnia aerea; in tale occasione sosteneva spese inerenti alle prestazioni di servizi di consulenza e ad altri servizi relativi all'acquisizione prevista. Tale operazione non poteva essere pienamente realizzata per motivi riguardanti il rispetto del diritto della concorrenza con la conseguenza che *Ryanair* aveva potuto acquistare unicamente una parte del capitale sociale della società obiettivo.

Preliminarmente i Giudici comunitari hanno evidenziato che non ha la qualità di soggetto passivo IVA né il diritto a detrazione una società il cui unico oggetto consista nell'acquisizione di partecipazioni in altre società, senza interferire direttamente o indirettamente nella gestione di queste ultime. Il mero acquisto e la mera cessione di partecipazioni societarie non costituiscono, di per sé, un'attività economica ai sensi della Sesta Direttiva dato che la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile. Tale interpretazione non vale qualora la partecipazione sia accompagnata da un'interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società in cui si è realizzato l'acquisto di partecipazioni *"qualora essa implichi il compimento di operazioni soggette all'IVA, come la prestazione di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici, fatti salvi i diritti che chi detiene le partecipazioni possiede nella sua qualità di azionista o socio"* (cfr. sul tema le sentenze *Larentia + Minerva* e *Marenave Schiffahrt*). Inoltre, dato che le attività economiche a norma della Sesta Direttiva possono consistere in diversi atti consecutivi, gli atti preparatori devono ritenersi parte integrante delle attività economiche (cfr. la sentenza *INZO*). Conseguentemente secondo i Giudici della Corte *"chiunque abbia l'intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un'attività economica ed effettua a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato come un soggetto passivo"* (cfr. sentenze *Breitsohl* e *Ablessio*). Ne deriva che una società che compia atti preparatori nell'ambito di un progetto di acquisizione di azioni di un'altra società, allo scopo di esercitare un'attività economica consistente nell'intervenire nella gestione di quest'ultima fornendole prestazioni di servizi di gestione assoggettate all'IVA, deve essere considerata come soggetto passivo a norma della Sesta Direttiva. Inoltre, affinché l'IVA assolta possa essere detratta integralmente, occorre che le spese sostenute siano, in linea di principio, motivate esclusivamente dall'attività economica considerata ossia dalla fornitura alla società obiettivo delle prestazioni di servizi di gestione assoggettate all'IVA (cfr. le sentenze *Investrand*, *Securenta*, *Larentia + Minerva* e *Marenave Schiffahrt* citate).

2.2

Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 168 e 173 – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Operazioni di locazione con opzione d'acquisto di veicoli – Beni e servizi utilizzati sia per operazioni imponibili sia per operazioni esenti – Nascita e portata del diritto a detrazione – Prorata di detrazione». Sentenza del 18 ottobre 2018, Causa C-153/17, *Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs vs Volkswagen Financial Services (UK) Ltd*

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell'ambito di una controversia tra i *Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs* (Amministrazione fiscale e doganale nel Regno Unito) e la *Volkswagen Financial Services (UK) Ltd* («VWFS») in merito al metodo applicabile per determinare la parte recuperabile dell'IVA assolta a monte da tale società nell'ambito della parte della sua attività consistente nell'offrire servizi di locazione con opzione d'acquisto di autoveicoli.

VWFS è una società finanziaria controllata al 100% dalla *Volkswagen Financial Services AG* (gruppo *Volkswagen AG*) che fabbrica e vende autoveicoli sotto vari marchi, quali *Volkswagen*, *Audi* e *Škoda*. I finanziamenti proposti dalla VWFS sono destinati esclusivamente per l'acquisto di veicoli dei marchi di tale gruppo¹.

I Giudici Comunitari hanno evidenziato che è necessario stabilire se le diverse operazioni relative alle prestazioni di locazione con opzione d'acquisto (ossia la concessione di finanziamenti e la messa a disposizione di veicoli) debbano essere trattate come operazioni distinte imponibili separatamente o come operazioni complesse uniche, composte da più elementi. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, quando un'operazione è costituita da una serie di elementi e di atti, si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali si svolge l'operazione considerata per determinare se tale operazione comporti, ai fini IVA, due o più prestazioni distinte o un'unica prestazione (cfr. sul tema la sentenza *Stadion Amsterdam*).

Ciò premesso, secondo i Giudici Comunitari l'art. 168 e l'art. 173, par. 2, lett. c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere così interpretati:

¹ Oltre alle offerte di finanziamento, la società contribuisce alla commercializzazione di autovetture di questi marchi tramite la formazione del personale di vendita dei rivenditori. Le spese relative a tale contributo sono ammortizzate nel bilancio operativo della VWFS e non sono fatturate alle altre imprese del gruppo.

- quando le spese generali relative a operazioni di locazione con opzione d'acquisto di beni mobili, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non si riflettono nell'importo dovuto dal cliente a titolo della messa a disposizione del bene in questione, ossia la parte imponibile dell'operazione, ma nell'importo dell'interesse dovuto a titolo della parte «*finanziamento*» dell'operazione, ossia la parte esente della stessa, tali spese generali devono comunque essere considerate, ai fini dell'IVA, come un elemento costitutivo del prezzo di tale messa a disposizione;
- gli Stati Membri non possono applicare un metodo di ripartizione delle spese che non tenga conto del valore iniziale del bene in questione al momento della sua cessione, poiché tale metodo non è atto a garantire una ripartizione più precisa di quella che risulterebbe dall'applicazione del criterio di ripartizione secondo il volume d'affari.

EUROPEAN TAX NEWSLETTER | OTTOBRE 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 OTTOBRE 2018.
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRA LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA GIUSLAVORISTICA E PREVIDENZIALE E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM